



Profilo professionale= legge 739/1994

Il Profilo delinea quattro punti fondamentali:

- 1) nell'ambito dell'assistenza sanitaria genericamente intesa esiste un campo specifico di intervento che è quello dell'assistenza infermieristica;
- 2) l'infermiere ha riconosciute come funzioni proprie la prevenzione, l'assistenza e l'educazione sanitaria e la possibilità di svolgerle in regime libero-professionale, in struttura pubblica o privata;
- 3) l'infermiere è un professionista a cui viene riconosciuta una metodologia specifica e peculiare di intervento, autonomia e responsabilità professionale;

La legge 739/1994 è suddivisa in 3 articoli che a loro volta sono suddivisi in comma, rispettivamente; 7 comma per l'articolo 1, ed 1 ciascuno per articolo 2 e 3.

ARTICOLO 1, comma 1:

È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:

l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

Comma 2:

L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

Comma 3, suddiviso in 7 punti:

- A) L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- B) L'infermiere identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
- C) L'infermiere pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- D) L'infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- E) L'infermiere agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
- F) L'infermiere per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto (ausiliari, operatori tecnici addetti all'assistenza, OSS ecc...);
- G) L'infermiere svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.

Comma 4:

L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento, relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Comma 5:

La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

- a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
- b) pediatria: infermiere pediatrico;
- c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
- d) geriatria: infermiere geriatrico;
- e) area critica: infermiere di area critica.

Comma 6:

In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

Comma 7:

Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

ARTICOLO 2, comma 1:

Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

ARTICOLO 3, comma 1:

Con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.